



COMITATO INTERREGIONALE
DEI CONSIGLI NOTARILI DELLE TRE VENEZIE

ORIENTAMENTI DEL COMITATO TRIVENETO DEI NOTAI APPROVATI NEL 2012

E.B. – SEDE – TRASFERIMENTO ALL'ESTERO

E.B.1. - (LEGITTIMITÀ DEL TRASFERIMENTO IN ALTRO STATO DELL'UNIONE EUROPEA DELLA SEDE SOCIALE CON MUTAMENTO DELLA "LEX SOCIETATIS" - 1° pubbl. 9/12)

Si ritiene ammissibile il trasferimento della sede legale di una società costituita in Italia in un altro Stato dell'Unione Europea con contemporaneo assoggettamento della società all'ordinamento giuridico straniero (c.d. mutamento della "*lex societatis*") e, dunque, adozione di una forma societaria propria dell'ordinamento giuridico dello Stato membro in cui si è trasferita (c.d. "trasformazione internazionale").

E.B.2 – (INCOMPETENZA DEL NOTAIO VERBALIZZANTE IL TRASFERIMENTO DELLA SEDE ALL'ESTERO CON MUTAMENTO DELLA "LEX SOCIETATIS" DI VERIFICARE LA SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI DI CUI AL COMMA 3 DELL'ART. 25 DELLA L. 218/1995 – 1° pubbl. 9/12)

Il Notaio verbalizzante il trasferimento della sede sociale all'estero di una società di capitali italiana che muti la "*lex societatis*" deve verificare le condizioni di legittimità della deliberazione di trasferimento della sede legale all'estero secondo le norme sostanziali dell'ordinamento nazionale, non anche la compatibilità di detta operazione con le norme di diritto societario straniero ai sensi del comma 3 dell'art. 25 della L. 218/1995.



**COMITATO INTERREGIONALE
DEI CONSIGLI NOTARILI DELLE TRE VENEZIE**

E.B.3 – (ATTUAZIONE DELLA PUBBLICITA' DEL TRASFERIMENTO DELLA SEDE ALL'ESTERO – 1° pubbl. 9/12)

Mentre la deliberazione di trasferimento della sede legale di una società costituita in Italia in un altro Stato, senza abbandono del diritto italiano, è immediatamente iscrivibile nel Registro delle Imprese italiano e non comporta la cancellazione della medesima da detto Registro, il cambiamento del diritto nazionale applicabile (c.d. mutamento della "*lex societatis*"), con assunzione di una forma societaria propria del diritto nazionale dello Stato membro dell'Unione Europea di destinazione (vedi orientamento E.B.1), è subordinato alla cancellazione della società dal Registro delle Imprese italiano.

Detta cancellazione, che può avvenire solo dopo il riconoscimento della società nella sua nuova forma da parte dello Stato di destinazione, non è soggetta a controllo di legalità da parte del notaio italiano e dunque può essere richiesta direttamente dagli amministratori.

E' preferibile ritenere che la cancellazione della società dal Registro Imprese italiano non possa avvenire prima che siano decorsi sessanta giorni dall'iscrizione della delibera senza che siano intervenute opposizioni da parte dei creditori.

**H.A. - SPA - CONFERIMENTI E ACQUISTI
EX ART. 2343 BIS C.C.**

H.A.14 – (DEPOSITO DI DOCUMENTI EX ART. 2343-TER, COMMA 3, C.C. 1° pubbl. 9/12)

La disposizione prevista dall'art. 2343-ter, comma 3, ultimo periodo, c.c. (richiamata dall'art. 2440 c.c. per gli aumenti di capitale), in base alla quale i documenti dai quali risulta il valore attribuito ai conferimenti e la sussistenza, per i conferimenti di cui al comma 2 del medesimo art. 2343-ter c.c., delle condizioni ivi indicate, devono essere allegati all'atto costitutivo (o al verbale contenente la deliberazione di aumento del capitale sociale), trova la sua giustificazione nell'esigenza di garantire la possibilità per i terzi di verificare detti documenti presso il registro delle imprese ove è iscritta la società. Pertanto, deve essere interpretata nel senso che i documenti già depositati in detto registro non



**COMITATO INTERREGIONALE
DEI CONSIGLI NOTARILI DELLE TRE VENEZIE**

devono essere allegati all'atto costitutivo (o al verbale di aumento del capitale) e ridepositati, dovendosi ritenere necessaria unicamente l'allegazione, e il conseguente deposito, dei soli documenti mai depositati.

E' comunque necessario che dall'atto costitutivo (o dal verbale di aumento del capitale) risulti l'avvenuto deposito nel registro imprese dei documenti che non si intendono allegare.

**H.G. - SPA - MODIFICHE DELL'ATTO COSTITUTIVO -
OPERAZIONI SUL CAPITALE E OPERAZIONI
DI RIPIANAMENTO PERDITE**

H.G.31 - (AUMENTO DI CAPITALE MEDIANTE CONFERIMENTO DI OBBLIGAZIONI DELLA SOCIETÀ EMITTENTE - 1° pubbl. 9/12)

Si reputa legittimo deliberare un aumento di capitale da liberarsi mediante conferimento di obbligazioni, ordinarie o convertibili, precedentemente emesse dalla medesima società che delibera l'aumento.

In tal caso il credito portato dalle obbligazioni conferite non si estingue per confusione al perfezionamento del conferimento, ma continua a sussistere incorporato nel titolo astratto che lo rappresenta e, dunque, può essere successivamente rimesso in circolazione dalla società conferitaria (vedi art.15, comma 3, L. 1669/33).

Per tale motivo, anche alla delibera di aumento di capitale in natura mediante conferimento di obbligazioni "proprie", deve essere allegata la relazione di stima dei beni oggetto di conferimento.

H.G.32 - (AUMENTO GRATUITO DEL CAPITALE MEDIANTE UTILIZZO DELLA RISERVA LEGALE - 1° pubbl. 9/12)

Deve ritenersi ammissibile la delibera di aumento gratuito del capitale sociale da attuarsi mediante imputazione allo stesso, in tutto o in parte, della riserva legale, senza distinzione tra la parte di tale riserva ricompresa nei limiti del 20% del capitale e l'eventuale parte eccedente tale limite.



**COMITATO INTERREGIONALE
DEI CONSIGLI NOTARILI DELLE TRE VENEZIE**

H.I. - SPA – AZIONI E LIMITI ALLA LORO CIRCOLAZIONE

H.I.26 - (LIMITE ALL'ACQUISTO E AL MANTENIMENTO DI AZIONI PROPRIE DA PARTE DELLE SOCIETA' CHE NON FANNO RICORSO AL MERCATO DEL CAPITALE DI RISCHIO - 1° pubbl. 9/12)

Nonostante la nuova disposizione contenuta nell'art. 2357 c.c. non ponga più limiti quantitativi all'acquisto delle azioni proprie da parte delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, è da ritenere che una società non possa comunque mantenere la proprietà di una quota di capitale che renda impossibile, in maniera non occasionale, il funzionamento dell'assemblea (per effetto del necessario computo delle azioni proprie nelle maggioranze costitutive e deliberative, ai sensi dell'art. 2357-ter, comma 2, c.c.), pena il verificarsi di una causa di scioglimento.

H.K. - SPA – OBBLIGAZIONI

H.K.12 (DELIBERA DI EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI CHE PREVEDA LA COSTITUZIONE DI GARANZIE EX ART. 2414-BIS C.C. E DESIGNAZIONE DEL NOTAIO - 1° pubbl. 9/12)

La deliberazione di emissione di obbligazioni che preveda la costituzione di garanzie reali a favore dei sottoscrittori, deve designare il notaio che, per conto dei sottoscrittori, compia le formalità necessarie per la costituzione di dette garanzie, anche nel caso in cui, per la costituzione delle garanzie, non sia prevista la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata.

Il notaio designato può essere anche il medesimo che verbalizza la delibera di emissione delle obbligazioni.



**COMITATO INTERREGIONALE
DEI CONSIGLI NOTARILI DELLE TRE VENEZIE**

**I.A. - SRL – CONFERIMENTI E ACQUISTI
EX ART. 2465, COMMA 2, C.C.**

I.A.12 - (AUMENTO DI CAPITALE IN NATURA E FORMAZIONE DELLA RELAZIONE DI STIMA SUI CONFERIMENTI - 1° pubbl. 9/12)

Nonostante la totale assenza di una specifica disciplina sul punto, si ritiene che la relazione di stima del revisore sui conferimenti in natura debba essere formata anche in sede di aumento di capitale e che la stessa debba essere allegata alla relativa delibera.

In detta fattispecie sussiste, infatti, la medesima esigenza di garantire l'effettività del capitale sociale che ricorre in sede di costituzione (art. 2465, comma 1, c.c.).

Sotto questo profilo, non appare equivalente l'allegazione della relazione di stima all'atto di conferimento anziché alla delibera di aumento, posto che, a seconda della natura dei beni da conferire, il primo potrebbe avvenire in una forma non iscrivibile nel registro imprese.

I.A.13 - (SOGETTI LEGITTIMATI ALLA DESIGNAZIONE DEL REVISORE PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE SUI CONFERIMENTI IN NATURA A LIBERAZIONE DI AUMENTI DI CAPITALE - 1° pubbl. 9/12)

In assenza di una specifica previsione legislativa, si ritiene che la designazione del revisore cui affidare la redazione della relazione sui conferimenti in natura a liberazione di aumenti di capitale spetti a chiunque ne abbia interesse e non al solo conferente.

La disposizione di cui all'art. 2465, comma 1, c.c. (peraltro dettata per i soli conferimenti effettuati in sede di costituzione), in base alla quale "chi conferisci beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata...", non appare, infatti, volta ad attribuire al solo conferente la facoltà di nomina, ma piuttosto ad attribuire a quest'ultimo il diritto di fare propria o meno la relazione predisposta dal revisore.

Una diversa interpretazione risulterebbe inconciliabile con il sistema, in quanto renderebbe inattuabili le delibere di aumento di capitale in natura adottate in un momento in cui non sia noto il potenziale conferente (come accade per quelle offerte di sottoscrizione ad una varietà di soggetti indefiniti a causa della natura fungibile dei beni richiesti in conferimento: azioni di una determinata società,



**COMITATO INTERREGIONALE
DEI CONSIGLI NOTARILI DELLE TRE VENEZIE**

titoli di stato, ecc.), nonché quelle per le quali sia intervenuto un mutamento di titolarità del bene da conferire tra la data di adozione della delibera e quella della sua sottoscrizione.

I.D. - SRL - CONTROLLI - COLLEGIO SINDACALE - REVISORE

I.D.13 – (REGIME DEI CONTROLLI OBBLIGATORI - 1° pubbl. 9/12)

Al verificarsi delle ipotesi previste dai commi 2 e 3 dell'art. 2477 c.c. le s.r.l. sono soggette tanto al controllo di legalità (art. 2403 c.c.) quanto alla revisione dei conti (art. 14 del D.Lgs. n. 39/2010).

In dette ipotesi:

a) le s.r.l. che non sono obbligate alla redazione del bilancio consolidato e che non rientrano tra gli enti di cui al comma 2 dell'art. 16 del D.Lgs. n. 39/2010, possono attribuire tale controllo e revisione ad un unico soggetto, necessariamente coincidente con quello definito dall'art. 2477 c.c. come "organo di controllo", ovvero, possono attribuire il controllo di legalità al suddetto "organo di controllo" e la revisione dei conti al "revisore legale" previsto dal D.Lgs. n. 39/2010;

b) le s.r.l. obbligate alla redazione del bilancio consolidato, o che rientrano tra gli enti di cui al comma 2 dell'art. 16 del D.Lgs. n. 39/2010, non possono istituire il solo "organo di controllo", ma devono necessariamente istituire, in aggiunta ad esso, anche il "revisore legale" cui attribuire la funzione della revisione dei conti.

All'"organo di controllo", anche monocratico, si applicano unicamente le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni, comprese quelle che disciplinano l'attribuzione al medesimo della revisione dei conti.

Al "revisore legale" si applicano unicamente le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 39/2010, in particolare quelle contenute nell'art. 13 in ordine al conferimento, revoca e dimissioni dall'incarico.

I.D.14 – (ISTITUZIONE DEL "SINDACO UNICO" NELLE S.R.L. COSTITUITE ANTERIORMENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL D.L. 5/2012 SENZA MODIFICA DELLO STATUTO - 1° pubbl. 9/12).



COMITATO INTERREGIONALE DEI CONSIGLI NOTARILI DELLE TRE VENEZIE

Le s.r.l. costituite anteriormente all'entrata in vigore del D.L. n. 5/2012, convertito con la L. n. 35/2012, non devono modificare i loro statuti per poter istituire l'"organo di controllo" obbligatorio in composizione monocratica, ancorché i medesimi contemplino esclusivamente la nomina di un organo collegiale.

Quanto sopra vale solamente nel caso in cui le clausole statutarie adottate anteriormente alla novella si limitino ad operare la scelta sulla composizione numerica del collegio sindacale (tre o cinque membri), riproducendo per il resto le disposizioni di legge.

Qualora, invece, sia riservata ad una minoranza (ad es. mediante il voto di lista) o a determinati soci (*ex art. 2468, comma 3, c.c.*) la nomina di uno o più componenti del collegio sindacale, come in tutte le altre ipotesi in cui l'istituzione di un "organo di controllo" unipersonale sia incompatibile con precise disposizioni statutarie, non sarà possibile procedere a tale istituzione senza una preventiva, conforme modifica dello statuto.

I.G. - SRL - MODIFICHE DELL'ATTO COSTITUTIVO – OPERAZIONI SUL CAPITALE E OPERAZIONI DI RIPIANAMENTO PERDITE

I.G.43 - (APPLICABILITA' DELL'ART. 2464, COMMA 3, C.C. ALLE DELIBERE DI AUMENTO DI CAPITALE - 1° pubbl. 9/12)

E' da ritenersi che la disposizione contenuta nel comma 3 dell'art. 2464, c.c., la quale prevede che "se nell'atto costitutivo non è stabilito diversamente, il conferimento deve farsi in denaro", sia volta unicamente a stabilire il principio che, contrariamente a quanto previsto per le società di persone, la scelta delle entità da conferire non spetta al conferente ma deve essere condivisa da tutti i soci, in sede di costituzione, ovvero determinata nella delibera, in sede di aumento di capitale.

E' pertanto legittimo, nel rispetto del diritto di sottoscrizione (opzione) eventualmente spettante ai soci, deliberare un aumento di capitale in natura anche senza una esplicita previsione in tal senso nell'atto costitutivo/statuto.



**COMITATO INTERREGIONALE
DEI CONSIGLI NOTARILI DELLE TRE VENEZIE**

E' peraltro possibile introdurre nello statuto una clausola che escluda o limiti convenzionalmente i conferimenti in natura (vedi orientamento I.A.7).

I.G.44 - (CLAUSOLE STATUTARIE CHE LEGITTIMANO L'ADOZIONE DI DELIBERE DI AUMENTI DI CAPITALE IN NATURA A MAGGIORANZA - 1° pubbl. 9/12)

Gli aumenti di capitale in natura possono essere deliberati a maggioranza anche senza una espressa previsione in tal senso dell'atto costitutivo/statuto (vedi orientamento I.G.43).

Tuttavia, qualora la sottoscrizione dell'aumento di capitale in natura non sia offerta a tutti i soci in proporzione alle partecipazioni possedute, sarà necessario che l'atto costitutivo contenga la specifica previsione che l'aumento di capitale possa essere offerto direttamente a terzi ai sensi dell'art. 2481-*bis*, comma 1, c.c., fermo il diritto di recesso per i soci non consenzienti.

Perché sia integrata l'ipotesi che un aumento di capitale in natura sia offerto in sottoscrizione a tutti i soci in proporzione alle partecipazioni possedute è necessario che i medesimi abbiano l'effettiva disponibilità dei beni richiesti in conferimento, ovvero che sia loro offerta, in alternativa alla sottoscrizione in natura, la facoltà di sottoscrizione in danaro.

I.G.45 - (LEGITTIMITÀ DI UNA DELIBERA DI AUMENTO DI CAPITALE CHE ATTRIBUISCA AI SOTTOSCRITTORI IL DIRITTO DI LIBERARE LE QUOTE SOTTOSCRITTE, ALTERNATIVAMENTE, IN NATURA O IN DANARO - 1° pubbl. 9/12)

Si ritiene legittima l'adozione di una delibera di aumento di capitale che attribuisca ai sottoscrittori il diritto di liberare le quote sottoscritte alternativamente in natura o in danaro, a loro discrezione.

E' infatti ben possibile che la società abbia interesse ad aumentare la propria capitalizzazione indipendentemente dalle entità conferite, come accade, ad esempio, nel caso in cui vi sia la necessità di accrescere la capacità di credito nei confronti delle banche o di ricostituire il capitale a seguito di perdite per evitare lo scioglimento.

Un siffatto aumento alternativo potrebbe essere motivato anche dall'esigenza di non costringere i soci che abbiano investito i propri capitali ad un rapido disinvestimento, quando la società potrebbe soddisfare le proprie esigenze finanziarie anche con l'apporto di titoli o di altri valori non liquidi.

I suddetti interessi appaiono tutti meritevoli di tutela.



COMITATO INTERREGIONALE DEI CONSIGLI NOTARILI DELLE TRE VENEZIE

La delibera di aumento alternativo dovrà comunque individuare esattamente i beni in natura richiesti in conferimento, anche se fungibili (ad es. titoli di stato), al fine di consentire la loro corretta valutazione da parte del revisore nella perizia che deve essere allegata al verbale e, di conseguenza, la congruità delle somme di danaro richieste in alternativa.

Non appare, invece, necessario che la delibera evidenzi le ragioni dell'aumento alternativo, posto che un sindacato su tali ragioni sarebbe di merito e dunque sottratto al notaio verbalizzante ed ai terzi in genere.

I.G.46 - (DELIBERA DI INTRODUZIONE NELLO STATUTO DELLA CLAUSOLA CHE CONSENTE L'OFFERTA DI SOTTOSCRIZIONE DI AUMENTI DI CAPITALE DIRETTAMENTE A TERZI - 1 pubbl. 9/12)

Si ritiene che le decisioni dei soci di introduzione nello statuto della clausola che consente di attuare aumenti di capitale mediante offerta di quote di nuova emissione direttamente a terzi (art. 2481-*bis*, c.c.), richieda il consenso di tutti i soci rappresentanti l'intero capitale sociale.

La previsione di legge che vieta l'adozione di delibere di aumento di capitale senza riconoscere ai soci il diritto di "opzione" in assenza di una espressa previsione dell'atto costitutivo in tal senso, non avrebbe, infatti, alcun significato normativo se si consentisse alla medesima maggioranza cui competerebbe l'adozione delle delibere vietate di rimuovere il divieto alla loro adozione.

I.G..47 - (AUMENTO GRATUITO DEL CAPITALE MEDIANTE UTILIZZO DELLA RISERVA LEGALE - 1° pubbl. 9/12)

Deve ritenersi ammissibile la delibera di aumento gratuito del capitale sociale da attuarsi mediante imputazione allo stesso, in tutto o in parte, della riserva legale, senza distinzione tra la parte di tale riserva ricompresa nei limiti del 20% del capitale e l'eventuale parte eccedente tale limite.

L.B. – FUSIONE CON INDEBITAMENTO

L.B.7 - (RELAZIONE EX ART. 2501-BIS, COMMA 5, C.C. - 1° pubbl. 9/06 - modificato 9/12)



COMITATO INTERREGIONALE DEI CONSIGLI NOTARILI DELLE TRE VENEZIE

Non è richiesta la predisposizione della relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti della società obiettivo o della società acquirente, prevista dal comma 5 dell'art. 2501-*bis* c.c., solo nelle ipotesi in cui tutte le società partecipanti alla fusione siano società non azionarie e non siano soggette all'obbligo di revisione legale dei conti.

In tutte le altre ipotesi invece la relazione deve essere sempre predisposta.

Qualora entrambe le società partecipanti alla fusione siano soggette alla revisione legale dei conti, è loro facoltà scegliere a quale dei soggetti incaricati della revisione affidare la relazione.

Q.A. – SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI

Q.A.1 - (DISCIPLINA DELLE S.T.P. PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO INTERMINISTERIALE - 1° pubbl. 9/12)

Ai sensi del comma 4, lett. c) dell'art. 10 della L. n. 183/2011, l'atto costitutivo delle s.t.p. deve obbligatoriamente prevedere i criteri e le modalità affinché l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per la prestazione professionale richiesta.

La disciplina statutaria sul punto non è però rimessa alla discrezionalità dei soci ma deve essere conformata a quanto sarà disciplinato dal regolamento interministeriale previsto dal successivo comma 10 del medesimo art. 10 della L. n. 183/2011.

Stante quanto sopra si ritiene che non sia possibile formare un atto costitutivo di s.t.p. conforme al modello legale fino a quando non sarà emanato il regolamento interministeriale.



**COMITATO INTERREGIONALE
DEI CONSIGLI NOTARILI DELLE TRE VENEZIE**

R.A. – SRL SEMPLIFICATA

R.A.1 – (MODELLO STANDARD TIPIZZATO DELL'ATTO COSTITUTIVO-STATUTO DELLA S.R.L. SEMPLIFICATA E SUA INDEROGABILITA' SOSTANZIALE - 1° pubbl. 9/12)

Il modello standard tipizzato dell'atto costitutivo-statuto della s.r.l.s., adottato con il Decreto del Ministro della Giustizia n. 138/2012, deve ritenersi imm modificabile per quanto riguarda la disciplina sostanziale del negozio costitutivo della società in esso prevista ma non anche in relazione alle formule dell'atto pubblico proposte.

Tali formule appaiono infatti inserite nel modello standardizzato al solo scopo di semplificarne la lettura, tant'è che risultano incomplete (ad esempio manca l'intestazione "Repubblica Italiana" e l'espressa menzione del distretto notarile di iscrizione del notaio rogante) oltre che riferite ad un'unica ipotesi tipo (quella dell'atto pubblico in cui intervengono soggetti non rappresentati, che conoscono la lingua italiana, che sanno leggere e scrivere, che non richiedono l'assistenza di testimoni, ecc.).

Nel caso concreto il notaio rogante potrà dunque utilizzare le formule dell'atto pubblico che riterrà più opportune, anche discostandosi da quelle contenute nel modello tipizzato, il tutto, ovviamente, nel pieno rispetto della disciplina legale sulla forma degli atti pubblici contenuta nella Legge Notarile e nelle altre norme speciali.

Il medesimo notaio rogante e/o le parti non potranno, invece, apportare alcuna modifica alla disciplina sostanziale tipizzata del negozio costitutivo della s.r.l. semplificata, in ossequio a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 2463-bis c.c.

R.A.2 – (LEGITTIMITA' DEL TRASFERIMENTO *MORTIS CAUSA* DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DI S.R.L.S. A SOGGETTI NON AVENTI I REQUISITI PREVISTI DAL COMMA 1 DELL'ART. 2463-BIS C.C. - 1° pubbl. 9/12)

Il divieto di cessione di quote di s.r.l.s. contenuto nel comma 4 dell'art. 2463-bis c.c. appare riferito ai soli atti negoziali tra vivi, per cui, nel caso di morte di un socio la sua quota si trasferirà agli eredi accettanti anche se questi siano persone fisiche che abbiano compiuto i trentacinque anni di età, ovvero altri soggetti di diritto diversi dalle persone fisiche, compreso lo Stato.



**COMITATO INTERREGIONALE
DEI CONSIGLI NOTARILI DELLE TRE VENEZIE**

Il divieto di cessione contenuto nell'art. 2463-*bis* c.c. è, infatti, con tutta evidenza, una disposizione antielusiva, tendente ad evitare la costituzione di una s.r.l.s. da parte di soggetti compiacenti aventi i requisiti di legge che successivamente trasferiscano le loro quote a soggetti non aventi tali requisiti. Lo stesso può pertanto trovare applicazione nei soli trasferimenti volontari tra vivi.

Quanto sopra è confermato dalla circostanza che il divieto di trasferimento a soggetti diversi dalle persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età contemplato nell'art. 2463-*bis* c.c. è accompagnato dalla previsione della nullità dell'atto di cessione posto in essere in violazione di tale divieto, con ciò presupponendo la stipula di un atto di trasferimento tra vivi nella fattispecie vietata.

Anche il modello tipizzato dell'atto costitutivo e dello statuto delle s.r.l.s., adottato con il Decreto del Ministro della Giustizia 138/2012, prevede espressamente il solo divieto di trasferimento per atto tra vivi delle quote a persone fisiche che abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della cessione.

R.A.3 – (CONSEGUENZE DEL COMPIMENTO DEL TRENTACINQUESIMO ANNO DI ETÀ DA PARTE DI UNO, PIU' O TUTTI I SOCI DI S.R.L.S. - 1° pubbl. 9/12)

La L. 27/2012, di conversione del D.L. 1/2012, ha tra l'altro soppresso dall'art. 2463-*bis* c.c. la disciplina legale dell'ipotesi in cui uno, più o tutti i soci di s.r.l.s. compiano il trentacinquesimo anno di età.

Stante quanto sopra, e dovendosi applicare alla s.r.l.s., per quanto non specificatamente previsto, la disciplina della s.r.l. ordinaria contenuta nel capo VII del titolo V del libro V del c.c., deve ritenersi che la perdita da parte di uno, più o tutti i soci di s.r.l.s. dei requisiti di età previsti dal comma 1 dell'art. 2463-*bis* c.c. non comporti alcuna conseguenza giuridicamente rilevante.

Tale vicenda non può dunque integrare una causa di esclusione del socio o una causa di scioglimento della società, e nemmeno produrre la perdita *ex lege* della qualifica di s.r.l. semplificata.

Da quanto sopra consegue che alla s.r.l.s. in cui uno, più o tutti i soci abbiano compiuto i trentacinque anni di età continueranno ad applicarsi integralmente le regole proprie di tale modello societario previste dall'art. 2463-*bis* c.c. e dal Decreto del Ministro della Giustizia 138/2012, compreso il divieto di trasferimento delle quote a soggetti non aventi i requisiti previsti dal comma 1 dell'art. 2463-*bis* c.c.



**COMITATO INTERREGIONALE
DEI CONSIGLI NOTARILI DELLE TRE VENEZIE**

R.A.4 – (FORMALITA' PER IL MUTAMENTO DEL MODELLO DI S.R.L. SEMPLIFICATA - 1° pubbl. 9/2012)

Il modello di s.r.l. semplificata può essere mutato solo in forza di una formale, espressa, delibera dei soci in tal senso, adottata ai sensi dell'art. 2480 c.c.

Stante la tipicità di tale modello societario, avente una specifica disciplina normativa incompatibile con altri tipi o modelli societari, è infatti da ritenere che non possano sussistere atti o fatti idonei a produrre implicitamente il suo mutamento (si pensi all'adozione di delibere incompatibili con la disciplina legale della s.r.l.s., quali la nomina di un amministratore non socio o l'approvazione di uno statuto diverso da quello tipizzato; al compimento del trentacinquesimo anno di età da parte dei soci; al trasferimento *mortis causa* delle quote a soggetti non aventi i requisiti previsti dal comma 1 dell'art. 2463-*bis* c.c., ecc.).

E' inoltre da ritenere che qualora il mutamento del modello di s.r.l. semplificata avvenga con l'adozione di quello di s.r.l. a capitale ridotto o di s.r.l. ordinaria non si ponga in essere una "trasformazione" in senso tecnico, in quanto la s.r.l. semplificata e la s.r.l. a capitale ridotto costituiscono dei sotto tipi della s.r.l. ordinaria, e non dei tipi autonomi, essendo le stesse soggette, per quanto non espressamente derogato, alla disciplina legale di quest'ultima.

A quanto sopra consegue che il mutamento del modello di s.r.l. semplificata in quello di s.r.l. a capitale ridotto o di s.r.l. ordinaria avviene senza che trovino applicazione le regole di cui agli artt. 2498 e ss. c.c., mentre in tutti gli altri casi di mutamento del tipo troverà sempre applicazione la disciplina legale sulle trasformazioni.

R.A.5 – (PORTATA DEL DIVIETO DI CESSIONE DI QUOTE DI S.R.L.S A SOGGETTI CHE HANNO COMPIUTO I TRENTACINQUE ANNI DI ETA' - 1° pubbl. 9/12)

Poiché il divieto di cessione delle quote di s.r.l.s. a soggetti non aventi i requisiti di età di cui al primo comma dell'art. 2463-*bis* c.c., contenuto nel comma 4 del medesimo articolo, è formulato in maniera generica, senza prevedere alcuna limitazione, si ritiene che lo stesso comprenda anche gli atti di cessione o costituzione dei diritti di usufrutto o di nuda proprietà sulle partecipazioni sociali, ciò anche nell'ipotesi in cui l'atto di cessione o di costituzione preveda che il diritto di voto sia mantenuto in capo al socio infratrentacinquenne cedente o costituente.



**COMITATO INTERREGIONALE
DEI CONSIGLI NOTARILI DELLE TRE VENEZIE**

R.B. – SRL A CAPITALE RIDOTTO

R.B.1 – (IMMEDIATA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SULLA S.R.L. A CAPITALE RIDOTTO - 1° pubbl. 9/12)

A differenza della società a responsabilità limitata semplificata SRLS, disciplinata dall'art. 2463-*bis* c.c. (introdotto dall'art. 3 del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012 n. 27), la società a responsabilità limitata a capitale ridotto (SRLCR) disciplinata non dal c.c. ma dall'art. 44 del D.L. 22 giugno 2012 n. 83 (c.d. "decreto sviluppo") non necessita, per essere costituita, dell'emanazione di alcun modello standard tipizzato con decreto ministeriale cui conformare l'atto pubblico costitutivo e, quindi, può essere costituita già a seguito dell'entrata in vigore del menzionato D.L. Sviluppo (quindi, a partire dal giorno 26 giugno 2012, data di pubblicazione del D.L. n. 83/2012 in Gazzetta Ufficiale e di entrata in vigore del decreto ai sensi dell'art. 70).